



N. 1826-A

Relazione orale
Relatori FAZZONE e MINASI

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

**Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35
della legge 25 novembre 2024, n. 177**

presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(v. stampato Camera n. 2713)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2026

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 2026*

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 4 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6

Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	7
---	---	---

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

19 maggio 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'emendamento approvato

17 giugno 2026

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MURELLI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

11 giugno 2026

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, per il riordino del codice della strada, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

– la legge n. 177 del 2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, introduce un complesso di modifiche al codice della strada, volto a fronteggiare il persistere di elevati livelli di incidentalità stradale, inclusi quelli connessi ai veicoli di micro-mobilità elettrica, e prevede all'articolo 35 una delega al Governo, di 12 mesi, per la revisione del codice della strada;

– su tale provvedimento, in fase di esame del relativo disegno di legge (A.S. 1086), la Commissione aveva espresso un parere non ostativo in data 19 giugno 2024;

– in seguito alle modifiche approvate in sede referente alla Camera dei deputati, l'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 177 del 2024, stabilisce che il Governo eserciti la delega conferitagli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 177 del 2024, ovvero entro il nuovo termine del 14 giugno 2026, « anche mediante la redazione di un nuovo codice »;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con il quadro strategico dell'Unione per la sicurezza stradale 2021-2030 (SWD(2019) 283), il cui obiettivo a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, con un dimezzamento entro il 2030, rispetto al 2020, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, del 29 marzo 2017, fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione dell'8 giugno 2017;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: DAMIANI)

19 maggio 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'emendamento approvato

(Estensore: CALANDRINI)

17 giugno 2026

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato 1.2, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi », le parole: « apportandovi le modifiche necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante la redazione di un nuovo codice » e le parole: « e introducendo » sono sostituite dalla seguente: « , introducendo »;

b) al terzo periodo, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

c) al quarto periodo, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)

1. *Identico:*

a) al primo periodo, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « **ventidue** mesi », le parole: « apportandovi le modifiche necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante la redazione di un nuovo codice » e le parole: « e introducendo » sono sostituite dalla seguente: « , introducendo »;

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 2.

(Entrata in vigore)

Identico.

